

Nuovo Norme e Tributi
Professionisti & Imprese.

NORME E TRIBUTI

Ogni lunedì 24 pagine
tutte dedicate all'aggiornamento,
l'approfondimento, l'interpretazione.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ■ La delega affida a un dirigente generale la gestione delle risorse tecniche

Manager in corte d'appello

Negli uffici sarà rafforzato l'assetto centralistico e la collaborazione tra vertici togati e amministrativi

MILANO ■ Si rafforza la struttura verticistica degli uffici giudiziari e contemporaneamente cresce il ruolo dei dirigenti amministrativi. Alla ricerca del recupero di efficienza, la riforma dell'ordinamento punta a inserire criteri di gestione manageriale nella macchina della giustizia.

Lo prevede la stessa delega (delle 14 contenute nella legge Castelli) che chiede al Governo di riscrivere le regole su accesso, carriera e funzioni dei magistrati. Il decreto attuativo dovrà essere varato entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento approvato in via definitiva mercoledì dal Parlamento (e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»).

Gli uffici giudiziari assumono

ne e finanziarie, in accordo con gli indirizzi fissati dal magistrato alla guida dell'ufficio.

I due vertici dell'ufficio dovranno preparare, ogni anno, un programma di attività, con le priorità e le risorse disponibili per raggiungerle (per esempio pianificando il numero di cause da definire, il rapporto da trasportare tra controversie nuove e concluse, la distribuzione delle risorse). Se il piano programmatico non sarà predisposto o eseguito, è previsto l'interverto diretto del ministro della Giustizia.

La legge delega sembra quindi lasciare spazio alla possibilità di un controllo di gestione che, eventualmente, toccherà alle norme attuative da definire. Così come andranno precisati altri punti chiave, come la capacità manageriale che i capi degli uffici dovranno possedere e la formazione necessaria per acquisirla.

In quattro corti d'appello (Roma, Milano, Napoli e Palermo), poi, la figura del dirigente amministrativo viene rafforzata ancora di più, fino a delineare i connotati di un direttore generale (qualifica espressamente prevista dalla delega) cui farà capo l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi di carattere non giurisdizionale. A nominarlo sarà direttamente il Guardasigilli e avrà compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali dei tribunali e delle procure dell'intero distretto.

Fra le responsabilità di questo vero e proprio super-manager ci sarà anche la programmazione del potenziamento delle strutture tecniche e logistiche e del loro costante aggiornamento. L'utilizzo di tutte queste risorse andrà pianificato in rapporto con il carico giudiziario del distretto, alla sua evoluzione e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

Una figura di grande responsabilità, quindi, in grado di influire sull'accesso alla giurisdizione da parte dei cittadini e che sembra ispirata al *court manager* statunitense. Del resto, si tratta di estendere alla giustizia quello che già avviene in altre branche della pubblica amministrazione (come i city manager nei Comuni o i direttori sanitari negli ospedali).

A supporto del direttore generale, sarà istituita una techno-struttura di supporto (composta da undici addetti).

Per introdurre la figura del super-manager nelle quattro corti d'appello, la legge delega stanziava di un milione e mezzo per il 2005 e oltre due milioni a partire dal 2006. Le somme serviranno quasi interamente a pagare il trattamento economico del personale.

GIANLUCA DI DONFRANCESCO

Obiettivo efficienza

Come cambia l'organizzazione degli uffici e il ruolo dei super-manager nelle corti d'appello

L'UFFICIO GIUDIZIARIO

■ **Il ruolo del magistrato.** La riforma dell'ordinamento della giustizia sottolinea la posizione di vertice del capo dell'ufficio giudiziario. Sarà lui ad assumere la titolarità e a rappresentarlo nei rapporti con gli enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari. Avrà anche il compito di organizzare l'attività giudiziaria e di gestire i magistrati assegnati all'ufficio.



■ **Il dirigente amministrativo.** Il dirigente della cancelleria o della segreteria gestirà le risorse amministrative in coerenza con gli indirizzi del magistrato a capo dell'ufficio.

■ **La pianificazione.** Magistrato e dirigente al vertice dell'ufficio dovranno pianificare ogni anno le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.

■ **I tempi.** Il decreto legislativo che avrà il compito di attuare queste disposizioni dovrà essere varato entro un anno dall'entrata in vigore della delega.

IL SUPER-MANAGER

■ **Quattro sedi pilota.** Entro un anno dall'entrata in vigore della delega, dovrà essere istituito un "super-manager" nelle corti d'appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo.

■ **I compiti.** Questo manager, con qualifica di dirigente generale, sarà responsabile dell'organizzazione tecnica e della gestione dei servizi non giurisdizionali. Nominato dal Guardasigilli, dovrà pianificare le risorse del distretto in relazione al carico giudiziario, alla sua evoluzione e al rapporto tra cittadini e giustizia.



■ **La techno-struttura.** Nelle quattro corti d'appello, il dirigente generale sarà supportato da una struttura tecnico-amministrativa.

■ **Le risorse.** Per finanziare queste disposizioni è autorizzata la spesa di 1,5 milioni nel 2005 e 2 milioni dal 2006.

INTERVENTO

Il vero nodo da sciogliere rimane la funzione del Csm

DI MARIO PAPA*
La riforma dell'Ordinamento giudiziario, giunta alla sua definitiva approvazione, sconta tutti. Ma la maggioranza ostenta che le opposte valutazioni di avvocati e magistrati (giunti al quarto sciopero) dimostrano il raggiungimento della giusta misura di innovazione sostenibile.

Le modifiche apportate in seconda lettura, tuttavia, pregiudicano l'efficacia di una riforma già reputata dallo stesso premier «all'acqua di rose». Se l'avvenuta

funzionare i servizi della giustizia (articolo 110 della Costituzione) deve poi consentirgli di rilevare dati statistici, per verificare l'efficienza del sistema. E sarà proprio l'obiettivo dell'efficienza a fare le spese della sbrigativa amputazione di un ufficio che, invece, andava esteso ad altri dati (quali la produttività e le spese disperse da ciascun magistrato), utili per ottimizzare le risorse.

Quanto all'affievolimento dei poteri attribuiti alla Scuola superiore e alle commissioni di concorso (cui competerebbe il riconoscimento della mera idoneità e non più la redazione di una graduatoria dei magistrati utilizzata poi dal Csm per assegnare posti) valgono considerazioni ancor più critiche.

Appare infatti incoerente la scelta di "riesumare" l'idoneità funzionale (rimessa alla commissione di concorso) che era stata unanimemente abolita per far corrispondere i titoli all'effettivo espletamento delle funzioni. Inoltre, appare dispendioso ed inutile il tentativo di condizionare il potere di assegnazione dei posti (ricorrendo in capo al Csm) attraverso una sorta di "preselezione" dei candidati effettuata dalla commissione esterna. Dispendioso perché costringerà i magistrati a presentarsi reiteratamente innanzi alle commissioni fino a quando non conseguiranno l'idoneità per l'espletamento delle funzioni superiori. Inutile, in quanto, nel corso degli anni, si accumulerà un numero di "idonei" tale da permettere al Csm di

perpetuare i censurabili criteri di valutazione cui si vorrebbe porre rimedio. Di fronte al rischio di far affogare una riforma già troppo annacquata, la maggioranza avrebbe dovuto interrogarsi sull'opportunità di affrontare apertamente il cuore del problema invece di girarvi intorno.

Il "tentativo" (ormai fallito) di sottrarre al Csm il potere di promuovere i magistrati sembrava mirare, in realtà, a togliere alla magistratura associata uno degli strumenti clientelari attraverso cui alimenta la propria forza sindacale. Il legislatore, insomma, sembra aver ammesso la propria rassegnazione: non riuscendo a liberare il Csm dalla presa soffocante delle correnti sindacali, ha cercato (invano) di esautorarne qualche funzione.

Il problema, invece, andava affrontato alla radice: come ha fatto l'avvocatura. Nel mondo forense, la rappresentanza politico-sindacale e quella istituzionale sono rigidamente separate per una precisa autodisciplina e una tradizionale estraneità dell'istituzione all'agonismo politico. Un rappresentante di un'associazione forense non potrebbe mai transitare nella massima istituzione forense (Cnf).

Nella magistratura sembra invece accadere il contrario: proprio la militanza in una corrente associativa "legittima" il passaggio al Csm. Questo era il vero nodo da sciogliere all'interno della magistratura.

*Presidente Aiga (Associazione italiana giovani avvocati)

Secondo la Consulta è legittimo individuare i termini entro i quali vige l'esclusione della punibilità

derazione le altre due ordinanze, del Tribunale di Modena e di quello di Cagliari, per dichiararle appunto manifestamente infondate.

Si trattava in entrambi i casi di procedimenti penali per reati tributari, nell'ambito dei quali gli imputati avevano presentato la dichiarazione di imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 9 della legge 289/2002, ma non avevano potuto usufruire dell'esclusione della punibilità per i reati contestati (come previsto dalla norma stessa), avendo avuto notizia dell'esercizio dell'azione penale in data anteriore a quella di presentazione della dichiarazione di condono.

La supposta incostituzionalità della norma discenderebbe, ad avviso dei giudici rimettenti, dal fatto che la data della "formale conoscenza" dell'esercizio dell'azione penale dipenderebbe da una circostanza fattuale «completamente eccentrica rispetto al nucleo significativo del processo penale, quale il perfezionamento della notificazione»: e tale attività sarebbe soggetta alla variabile incidenza di una pluralità di fattori casuali, imprevedibili, oltre a situazioni obiettive, quali ad esempio l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari, le carenze di organico degli uffici

te, la scelta di porre come limite preclusivo l'esercizio dell'azione penale appare espressiva dell'intento di negare la possibilità di una «sottrazione a "basso costo" alla responsabilità penale, per coloro i quali abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall'autorità giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi sufficienti a giustificare l'instaurazione della fase processuale»; e ciò in linea con la concezione del condono tributario come beneficio applicabile solo a contribuenti che non versino in situazioni «già compromesse» sul piano dell'accertamento.

Quanto all'elemento integrativo della preclusione, rappresentato dalla formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del contribuente prima della presentazione della dichiarazione di condono, qui la Corte riprende un argomento individuato dall'Avvocatura di Stato: individuare la ratio in una esigenza di garanzia, per evitare che il contribuente, non avendo notizia della causa ostativa in atto, perfezioni un condono destinato all'inefficacia. E pertanto le disparità di trattamento individuate dai rimettenti «si risolvono in disparità di mero fatto, inidonee come tali, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza».

notizie in breve

PREVIDENZA/1

Tfr, Maroni pronto ad accogliere le proposte delle parti sociali

■ Il ministro del Welfare, Roberto Maroni si dichiara «pronto» ad accogliere le modifiche sul Tfr che lunedì le parti sociali avanzeranno nell'avviso comune. Maroni ha anche detto di essere disponibile a spendere di più per attuare la delega, se ci sarà l'assenso del ministro dell'Economia, Domenico Siniscalco. Maroni si è impegnato a presentare alle Commissioni parlamentari le richieste che arriveranno dalle parti sociali dopo il 27 luglio, con l'impegno a recepire i pareri degli organismi di camera e Senato anche oltre la scadenza del 6 agosto.

PREVIDENZA/2

Dati Inps: i pensionati superano quota 17,8 milioni

■ Cresce il numero dei pensionati nel 2004. Secondo i dati Inps, lo scorso anno si è raggiunta quota 17,8 milioni, con un incremento dell'1,6% rispetto al 2003. Per i dipendenti le pensioni sono aumentate in media del 3,6% passando da 8.873 euro del 2003 a 9.195 euro. In questa categoria è concentrata la maggior spesa complessiva, oltre 90 miliardi di euro con un incremento di 2,8 miliardi rispetto al 2003. Il numero dei soggetti si è invece ridotto dello 0,4%. Difusi, inoltre, anche i dati sul recupero crediti. Dal '93 al 2005, l'Inps ha incassato 34,1 miliardi di euro, di cui 14,6 miliardi sono il frutto di cartolarizzazioni, ovvero attività di cessione dei crediti.

OGGI IN OMAGGIO

Il provvedimento di riordino



La riforma dell'ordinamento giudiziario avrà un forte impatto sull'intera macchina della giustizia, con ripercussioni per i cittadini e tutti gli operatori del diritto. Il Parlamento ne ha varato le linee guida, che dovranno attendere i provvedimenti attuativi per concretizzarsi. Ma alcune disposizioni entreranno in vigore insieme alla delega. Oggi «Il Sole-24 Ore» offre in omaggio la seconda parte del testo della legge approvata mercoledì dalle Camere, in via definitiva. Il testo è corredato dall'indice ragionato degli argomenti. La prima parte del provvedimento è stata pubblicata, sempre in omaggio, con «Il Sole-24 Ore» di ieri.

un assetto più verticistico e gerarchizzato, come del resto avviene, anche se in misura ancora maggiore, per le procure. Al capo dell'ufficio sono infatti attribuite la titolarità e la rappresentanza della struttura nei rapporti con le istituzioni e con gli altri uffici. Sarà sempre lui, inoltre, a organizzare l'attività giudiziaria e a gestire i magistrati assegnati all'ufficio, potendo adottare i provvedimenti del caso sul loro stato giuridico.

A fianco del capo dell'ufficio giudiziario lavorerà il dirigente della cancelleria o della segreteria, che si presenta come il vertice amministrativo della struttura. A lui sarà affidata, con la possibilità di adottare atti capaci di impegnare l'amministrazione verso l'esterno, la gestione delle risorse ama-

IMMOBILI & DIRITTO ■ Una nuova circolare del Notariato interviene sugli adempimenti per la tutela degli acquirenti

Assicurazioni con assetto variabile

Non in tutti i casi gli obblighi su fidejussioni e polizze sono scattati il 21 luglio

Negli studi che il Consiglio nazionale del Notariato ha di recente dedicato al decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire (nello specifico nel n. 5812/C) una particolare attenzione è rivolta all'effettiva operatività delle disposizioni: questo perché anche se il decreto è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 155 del 6 luglio 2005 e pertanto è entrato in vigore il 21 luglio 2005, non tutte le disposizioni sono applicabili dallo stesso momento; infatti l'articolo 5 fissa solo per le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4, una particolare disciplina transitoria mentre per le altre norme del decreto in parola valgono le regole generali in materia di efficacia delle leggi nel tempo.

Le tempistiche. La disciplina relativa all'obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia dei pagamenti ante rogito

e una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale trova applicazione dal 21 luglio 2005 ma con esclusione per tutti quei contratti aventi per oggetto immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto prima del 21 luglio 2005.

Trova invece applicazione senza eccezioni dal 21 luglio 2005 la disciplina relativa a:

- la modifica della procedura per la suddivisione del mutuo fondiario e per il frazionamento della garanzia ipotecaria;
- l'impegno posto al notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita in presenza di ipoteche o pignoramenti;
- il diritto di prelazione favore dell'acquirente nel caso di vendita all'incanto dell'immobile;
- l'esclusione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'articolo 10 del decreto;
- la possibilità per l'acquirente di

escutere la garanzia fidejussoria prima che il curatore comunichi la scelta tra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto preliminare;

La consegna dell'assicurazione decennale. Il Dlgs 122/2005 impone l'obbligo al costruttore di fornire garanzia per il risarcimento al quale fosse tenuto a seguito di danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definiti-

vo di assegnazione.

La garanzia deve coprire anche i danni connessi ad alterazioni tali da incidere sulla "funzionalità" globale dell'edificio, rendendolo inidoneo all'uso cui è destinato.

La garanzia prescritta consiste, in particolare, in una polizza assicurativa indennitaria a beneficio dell'acquirente con durata decennale, nella legge, delle finalità della raccolta dei dati. Nessuno può dubitare, infatti, che, se la Costituzione attribuisce al ministro della Giustizia la responsabilità di far

la polizza va consegnata dal costruttore all'atto del trasferimento della proprietà, anche se è appunto destinata a operare dalla data di ultimazione dei lavori.

La legge non prevede alcuna sanzione per la mancata prestazione di questa polizza assicurativa (al contrario di quanto previsto dall'articolo 2 che sanziona con la nullità relativa alla mancata consegna della fideiussione), e quindi bisogna escludere che la mancata prestazione di questa polizza indennitaria possa, in qualsiasi modo, incidere

DOCUMENTI ONLINE

Nel sito del Sole-24 Ore gli studi del Notariato sul Dlgs 122 del 2005
www.ilssole24ore.com/norme